



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 gennaio 2010.

LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.6

RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Nei casi previsti dalla presente legge, la persona giuridica è responsabile per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione di misfatti consumati, tentati o mancati nel territorio della Repubblica di San Marino, per suo conto o a suo vantaggio, da uno dei suoi organi o da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione.
2. Coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, direzione e amministrazione della persona giuridica, possono adottare un documento, contenente un modello organizzativo, con l'individuazione dei rischi di commissione di misfatti nell'ambito dell'attività della persona giuridica e le misure gestionali idonee a prevenire tali rischi.
3. Il modello organizzativo di cui al precedente comma, deve essere sottoposto alla formalità della registrazione.
4. Con decreto delegato, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà dettata l'adozione del modello organizzativo, nonché i criteri e il contenuto del controllo.
5. La responsabilità della persona giuridica non sussiste se il misfatto, commesso dai soggetti di cui al primo comma, è stato posto in essere eludendo fraudolentemente le misure di cui al modello organizzativo adottato dalla persona giuridica.
6. La responsabilità amministrativa della persona giuridica è esclusa se il misfatto è stato commesso esclusivamente nell'interesse di terzi.
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano allo Stato e agli enti pubblici non economici.

Art. 2

(Casi di responsabilità da misfatto della persona giuridica)

1. La responsabilità amministrativa di cui al primo comma dell'articolo precedente sussiste in relazione ai misfatti di cui agli articoli 168, 177 bis, 177 ter, 177 quater, 199, 199 bis, 207, 244, 271, 305, 337 bis, 337 ter, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 401 del Codice Penale, nonché i reati di cui all'articolo 134 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e gli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies della Legge 24 febbraio 2000 n. 22 nel testo introdotto dall'articolo 83 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
2. La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando l'autore del misfatto non è stato identificato o non è imputabile.

Art. 3

(Disciplina applicabile)

1. La responsabilità della persona giuridica prevista dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni dell'ordinamento penale. La competenza a conoscere e giudicare gli illeciti amministrativi della persona giuridica è attribuita al giudice competente per i misfatti dai quali gli stessi dipendono, nel rispetto delle disposizioni delle norme di procedura penale in quanto compatibili.
2. La sentenza pronunciata ai sensi della presente legge può essere impugnata con gli stessi mezzi consentiti per il misfatto da cui consegue l'illecito amministrativo.
3. La responsabilità della persona giuridica si prescrive in cinque anni decorrenti dalla commissione del misfatto da cui dipende la sua responsabilità. Riguardo la prescrizione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56 e seguenti del Codice Penale.

Art. 4

(Rappresentanza della persona giuridica)

1. Il legale rappresentante pro tempore della persona giuridica, a cui si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato in quanto applicabili, sta in giudizio nel procedimento penale per l'accertamento della responsabilità della persona giuridica di cui alla presente legge.
2. La responsabilità amministrativa della persona giuridica non esclude la responsabilità personale del legale rappresentante per i misfatti da cui dipende la responsabilità della persona giuridica.
3. La persona giuridica che non ha nominato un difensore di fiducia o che ne è rimasta priva è assistita da un difensore di ufficio.

Art. 5

(Cessione d'azienda, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della persona giuridica)

1. La cessione d'azienda o di un suo ramo, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della persona giuridica non esclude l'applicazione delle pene previste dall'articolo 7.
2. In caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda di cui fa parte l'unità organizzativa nel cui ambito è stato commesso il misfatto, la responsabilità resta in capo alla persona giuridica cedente. Il cessionario è civilmente obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria.

3. In caso di trasformazione risponde la persona giuridica così trasformata, di fusione risponde la persona giuridica incorporante o la persona giuridica risultante dalla fusione, mentre in caso di scissione la responsabilità grava su entrambe le persone giuridiche.

4. Nel caso di scioglimento della persona giuridica, il procedimento di liquidazione non può concludersi con l'estinzione della medesima se non previo pagamento della sanzione pecuniaria.

TITOLO II

MISURE CAUTELARI, SANZIONI E ALTRI EFFETTI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ DA MISFATTO E LORO ESECUZIONE

Art. 6

(Misure cautelari contro la persona giuridica)

1. Quando ricorrono concreti elementi che facciano ritenere sussistente la responsabilità della persona giuridica ai sensi della presente legge, l'autorità giudiziaria può applicare, in pendenza di procedimento penale, quale misura cautelare la sospensione della licenza relativa all'attività della persona giuridica.

2. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, può essere impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 56 del Codice di Procedura Penale.

3. A tutela di interessi pubblici o dei lavoratori dipendenti, il giudice, in luogo della sospensione di cui al primo comma del presente articolo, può nominare un amministratore giudiziario per il proseguimento dell'attività per tutta la durata della misura cautelare.

4. Tale amministratore è prescelto di preferenza tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai o agli Albi dei Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti. Il rifiuto ingiustificato dell'incarico per motivi non dovuti ad incompatibilità è punito ai sensi dell'articolo 380 del Codice Penale. L'incarico è retribuito secondo le tariffe vigenti dai rispettivi albi professionali.

Art. 7

(Sanzioni applicabili e criteri per la loro determinazione)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi della persona giuridica dipendenti da misfatto sono:

1) la sanzione pecuniaria amministrativa;

2) l'interdizione;

3) la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni relative all'attività e dei diritti da esse derivanti;

2. Nella scelta di una o più tra le sanzioni da applicare e nella loro commisurazione, il giudice tiene conto: della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'entità del danno cagionato e di ogni altra prescrizione contenuta nella presente legge e negli articoli 87 e 88 del Codice Penale.

Art. 8

(Sanzione pecuniaria amministrativa)

1. All'affermazione della responsabilità a carico della persona giuridica, il giudice può applicare la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 3.000,00 a Euro 500.000,00, da calcolarsi con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 7.

2. L'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è determinato altresì in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, al fine di garantire l'efficacia della sanzione irrogata.

3. Per la sanzione pecuniaria amministrativa di cui al presente articolo è esclusa la facoltà del pagamento mediante l'oblazione volontaria prevista dall'articolo 33 lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 9 *(Interdizione)*

1. All'affermazione della responsabilità a carico della persona giuridica, il giudice può applicare l'interdizione da tre mesi ad un anno.

2. L'interdizione della persona giuridica importa:

- a) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici;
- b) la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici già concessi;
- c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 10 *(Revoca)*

1. All'affermazione della responsabilità a carico della persona giuridica, il giudice può applicare la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni relative all'attività e dei diritti da esse derivanti quando la persona giuridica è stata intenzionalmente costituita per commettere un reato o quando è stata utilizzata prevalentemente a tale scopo.

2. Alle società esercenti le attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 85 e seguenti della medesima legge.

Art. 11 *(Confisca)*

1. All'affermazione della responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica, il giudice può applicare, se del caso, la disposizione di cui all'articolo 147 del Codice Penale in materia di confisca.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6 primo comma della presente legge, il giudice può disporre il sequestro di quanto possa essere oggetto di confisca a norma del comma che precede. Tale provvedimento, immediatamente esecutivo, può essere impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 56 del Codice di Procedura Penale.

Art. 12 *(Giudice dell'esecuzione)*

1. La competenza a provvedere in ordine all'esecuzione delle sanzioni amministrative inflitte alla persona giuridica ai sensi della presente legge è il Commissario della Legge in funzione di giudice dell'esecuzione penale.

2. Il giudice dell'esecuzione è altresì competente a conoscere di ogni questione inerente all'esecuzione della sanzione amministrativa inflitta alla persona giuridica.

3. Quando il giudice debba dar corso all'esecuzione della sanzione della interdizione, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 6, terzo comma, della presente legge, può nominare un amministratore giudiziario per il proseguimento dell'attività della persona giuridica per tutta la durata della sanzione, con le modalità di cui all'articolo 6, terzo e quarto comma, della presente legge.

TITOLO III ILLECITI PENALI

Art. 13

(Misfatto di inosservanza delle sanzioni interdittive)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque nello svolgimento dell'attività della persona giuridica a cui è stata applicata una sanzione interdittiva trasgredisce gli obblighi o i divieti inerenti a tale sanzione o misura, è punito con la prigionia di primo grado.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Abrogazioni)

1. È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 gennaio 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta